
NEWSLETTER N. 12 - EPIDEMIA COVID-19

FISCALE – DECRETO LEGGE N.23 DELL' 08.04.2020 "DECRETO LIQUIDITA'"

Gentile Cliente,

facendo seguito alle nostre Newsletter di presidio degli interventi governativi per sostenere le imprese ed i lavoratori in questa situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presente siamo a fornire una scheda di sintesi relativamente alle misure fiscali di maggior rilievo, introdotte con il nuovo Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità").

Sommario

PREMESSA	2
1 - RIMESIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI	2
2 - SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	2
2.1 <i>SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI</i>	2
2.2 <i>SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DALL'1.4.2019</i>	4
2.3 <i>SOGGETTI UBICATI IN DETERMINATI TERRITORI</i>	4
2.4 <i>SOGGETTI SVOLGENTI SPECIFICHE ATTIVITÀ</i>	4
3 - PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI	5
4 - METODO PREVISIONALE ACCONTI	6
5 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020	6
6 - SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	6
7 - MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE	7

PREMESSA

Con il Decreto Liquidità sono state previste le seguenti misure, in aggiunta a quanto già sancito dal Decreto "Cura Italia":

- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l'effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:

- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori colpiti;
- dell'attività svolta.

Sono, inoltre, state riviste/introdotte ulteriori misure agevolative atte a contenere gli effetti economici negativi causati dall'epidemia.

1 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

Viene prevista una nuova rmissione in termini per i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020 che il Decreto Cura Italia aveva prorogato al 20 marzo 2020.

La disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione, salvo per i soggetti che possono beneficiare delle previsioni dei capitoli sottostanti. Di conseguenza, si considerano tempestivi i **versamenti scaduti il 16.3.2020 (e prorogati al 20.3.2020) ed effettuati entro il 16.4.2020** relativi a:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- ritenute d'acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

2 - SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

2.1 SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

In favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia con ricavi / compensi **non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019 per i "soggetti solari", è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativamente a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle

- trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

→ **in presenza di una riduzione di fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

I versamenti sospesi **sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:**

- in unica soluzione entro il 30.6.2020; ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andranno, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

Per le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 **superiori a € 50 milioni** la sospensione dei predetti versamenti e con le medesime modalità, può essere usufruita a condizione che la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 **sia almeno pari al 50% rispetto** a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

In breve:

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.06.2020 (unica soluzione o prima rata di cinque)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>superiori</u> € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.06.2020 (unica soluzione o prima rata di cinque)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

2.2 SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DALL'1.4.2019

Per i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che hanno avviato l'attività nel 2019 (dopo il 31/03/2019), **a prescindere dalla verifica della riduzione dei ricavi / compensi realizzati nei mesi di marzo /aprile 2020**, possono sospendere i versamenti "in autoliquidazione" in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativamente a

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle
- trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi **sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:**

- in unica soluzione entro il 30.6.2020; ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

La sospensione in esame è altresì applicabile, **limitatamente** alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, **a favore degli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andranno, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

2.3 SOGGETTI UBICATI IN DETERMINATI TERRITORI

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;**
- che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente
 - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e
 - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020

opera la sospensione dei versamenti relativi **all'IVA** in scadenza nei mesi di aprile e maggio, **a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019**.

I versamenti sospesi **sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:**

- in unica soluzione entro il 30.6.2020; ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

2.4 SOGGETTI SVOLGENTI SPECIFICHE ATTIVITÀ

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati (cfr. anche allegato 1 nostra Newsletter n. 2 del 19.3.2020):

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dal DL Cura Italia (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e

centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);

“restano ferme” le sospensioni già previste dal Decreto Cura Italia, per cui la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020** relativi a:

- versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Tali soggetti potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica); ovvero
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione descritta al punto 2.1.**

A questo proposito, va considerato che, in tal caso, la sospensione opera **anche con riferimento all'IVA** (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

La sospensione **non** interessa le ritenute d'acconto applicate sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari che andranno, pertanto, **normalmente** versate nei termini previsti.

3 - PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISIIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

Il Decreto Cura Italia aveva previsto che, su richiesta del percipiente (soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020), il sostituto d'imposta poteva non operare la ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni relativi a ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020.

Tale norma è ora stata abrogata e viene prevista la possibilità, **sempre su richiesta del percipiente**, di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo **17.3 - 31.5.2020** riferiti a redditi di lavoro autonomo / provvigioni. A ciò si collega l'ulteriore verifica che “nel mese precedente” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate **direttamente** dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5); ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

A tal fine, il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- non deve aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
- deve rilasciare un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

4 - METODO PREVISIONALE ACCONTI

L'intervento normativo in analisi prevede che nel caso in cui il versamento degli acconti avvenga con il metodo previsionale, **non si applicano sanzioni e interessi** nei casi di omesso o di insufficiente versamento degli acconti (IRPEF, IRES, IRAP), in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

5 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Viene differito il termine di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020.

La norma in esame dispone che per l'anno 2020 **è stato differito al 30 aprile 2020** il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

In caso di tardiva trasmissione delle certificazioni uniche, la sanzione non si applica nel caso in cui queste siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

6 - SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per i contribuenti assoggettati agli obblighi della fatturazione elettronica, l'articolo 26 ha rideterminato le date di scadenza del pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La norma prevede che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno (20 luglio 2020).

Nel caso in cui, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento (20 ottobre 2020).

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno (20 gennaio 2021).

7 - MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

Vengono estese le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro inizialmente previste dal Decreto Cura Italia (cfr. nostra newsletter n. 8 del 27.3.2020), includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti, occhiali protettivi), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

La disposizione in esame conferma che il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'**importo massimo di 20.000 euro**, nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

*

AGFM